

## **Affidamento per la gestione di servizio pubblico locale di manifestazione fieristica. Annotazione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2342/2013**

di Maria José Zampano

Parole-chiave: concorrenza, servizio pubblico locale, appalto di fornitura di beni e servizi pubblici, affidamento diretto del servizio a cooperativa sociale

Riferimenti normativi: art. 5 l. n. 381/1991

Massima 1: L'art. 5 l. n. 381/1991 per l'affidamento diretto di appalti di fornitura di beni e servizi pubblici a cooperative sociali deve essere interpretato in maniera restrittiva poiché, derogando ai principi generale di tutela della concorrenza che presiedono allo svolgimento della procedura di gara, ha valenza eccezionale.

Massima 2: La scelta del gestore di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale, implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di un'attività rivolta ai cittadini, deve avvenire nel rispetto delle procedure poste a tutela della concorrenza e non con affidamento diretto.

Il T.A.R. Molise annulla la determinazione di un Comune relativa all'affidamento diretto, tramite convenzione, della gestione dell'attività di manifestazione fieristica presso il campo sportivo comunale ad una cooperativa sociale ritenendo che, trattandosi di svolgimento di servizio pubblico e non di contratto di appalto di servizi, non ricorressero le condizioni di cui all'art. 5 l. n. 381/1991.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del T.A.R. Molise. L'uso di un campo sportivo comunale presuppone una concessione di bene pubblico, con la conseguente applicazione delle procedure di garanzia per la scelta del concessionario.

La gestione della manifestazione fieristica è un servizio pubblico in quanto rivolta principalmente ai cittadini, comportante l'assunzione dei rischi di gestione e l'imposizione di specifici obblighi di servizio da parte del Comune; devono, pertanto, seguirsi le regole generali previste per l'affidamento di un servizio pubblico locale. La norma relativa all'affidamento diretto a cooperative sociali riguarda, invece, un tipologia di appalti la cui prestazione è rivolta all'amministrazione per soddisfare una specifica esigenza; inoltre, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza, deve essere interpretata in senso restrittivo.